



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 59 – giugno 2025

A.S. 1520 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	5 giugno 2025
Data di assegnazione	10 giugno 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'**accordo bilaterale modificato** dal presente documento è stato ratificato con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il suo scopo è **eliminare le doppie imposizioni sui salari**, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità (mentre il precedente accordo, risalente al 1974, regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani).

Il protocollo in esame – nella sostanza - **adatta tale normativa al fenomeno dello smart working**. I lavoratori frontalieri, anche se svolgono parte del loro lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, mantengono la condizione di lavoratore frontaliere.

Articolato

Il Protocollo di modifica, composto da 2 articoli, dispone innanzitutto l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020. La prima parte della nuova formulazione (punto 2.1) integra la definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo: in linea di principio **viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza**, per motivi professionali, **entro un massimo di 45 giorni l'anno**.

La seconda parte della disposizione, punto 2.2, consente ai i lavoratori frontalieri (come definiti dall'Accordo del 2020), di poter svolgere **fino al 25% dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere. Per quanto riguarda l'Italia, **tale previsione è già in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024**, in virtù di una previsione (retroattiva) della legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207 del 2024).

L'articolo II prevede l'entrata in vigore dell'accordo alla notifica della conclusione delle rispettive procedure interne.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.